Libere professioni

L'attività degli ottici regolata da norme precise e rigorose

Alla luce delle leggi risulta improponibile la richiesta avanzata di effettuare esami della vista nelle scuole

Sollecitato da eventi di rilevante interesse, si fa sempre più vasto il dibattito sui limiti degli Ordini professionali, e sui rapporti fra questi ed altre categorie che aspirano ad un riconoscimento giuridico più ampio di quello attuale. Pubblichiamo oggi in questo quadro un intervento, sulle problematiche aperte fra oftalmologi ed ottici, svolto a titolo personale, dall'avv. Mattia Pascale, assistente ordinario di diritto amministrativo e libero professionista a Milano.

Attraverso il velo delle schermaglie verbali e delle polemiche a distanza, va delineandosi uno «scontro» fra gli oftalmologi, cioè i medici specialisti dell'occhio, e gli ottici, cioè i tecnici della confezione degli occhiali.

Oggetto del contendere, la pretesa accampata dagli ottici di svolgere visite complete dell'occhio ai clienti e, in particolare, la sollecitazione presso le autorità regionali e locali dell'incarico di eseguire il completo «dépistage» visivo per gli alunni delle scuole elementari e medie, nel quadro delle attività di medicina preventiva scolastica.

Il nostro ordinamento opera una netta e inequivocabile distinzione fra oftalmologi e ottici, tra professionisti e tecnici-commercianti; le rispettive sfere di competenza sono ben delimitate, soprattutto dal RD 31 maggio 1928 n. 1334, ove all'art. 12 si legge: «Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia. E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti e occhiali, quando la persona che dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui si chiede il ricambio o la riparazione. E' del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti e occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente».

Un attento esame del passaggi logici del testo normativo, e un meditato raffronto con altre disposizioni permettono di inquadrare in modo esatto la categoria: l'ottico «confeziona, appresta e vende ... occhiali e lenti», agendo nello stesso tempo da artigiano e commerciante; egli infatti acquista lenti e montature, adatta le une alle altre grazie alle proprie cognizioni tecniche, e vende il prodotto finito.

Come artigiano, la sua competenza è certificata da un titolo rilasciato da una scuola professionale statale o legalmente riconosciuta, e che deve essere affisso in modo ben visibile nel negozio-bottega; come commerciante, deve essere in possesso di regolare licenza di vendita al minuto in posto fisso, mentre gli è vietato il commercio ambulante; altra licenza obbligatoria è inoltre prevista dalle leggi di pubblica sicurezza per la vendita di montature e guarnizioni in metalli preziosi (artt. 127 TU e 244 reg. PS).

Tutta questa attività ha come fondamento e limite la prescrizione del medico: a lui soltanto spetta la diagnosi della malattia e l'indicazione della cura, insieme alla non indifferente responsabilità in caso di errore; mentre l'ottico sarà imputabile quando per negligenza o imperizia abbia alterato i dati ricevuti, di per sè esatti, causando un danno alla vista del cliente.

L'ottico insomma, nella qualità di esercente un'arte ausiliaria di professione sanitaria, deve solo eseguire, con abilità di preciso artigiano, lo strumento correttivo di una menomazione fisica. Mansioni e competenze, si esauriscono nell'opera materiale di apprestamento dell'occhiale, e di riproduzione in esso di quelle caratteristiche correttive individuate e prescritte dallo specialista: esemplificando al massimo: all'oculista l'occhio, all'ottico l'occhiale.

La norma citata prevede alcuni casi in cui non vi è obbligo di ricetta: ma si tratta per lo più di deroghe solo apparenti, gli occhiali protettivi, ad esempio, che non sono strumenti di cura, oppure nuovi occhiali fatti sulla base di una prescrizione già utilizzata per altri (ciò non contrasta certo con le regola generale, poichè la prescrizione medica non perde con l'uso la sua validità), o ancora la riparazione o la sostituzione di parti di occhiali il cui originale viene esibito (che — a quanto è lecito presumere — era stato confezionato a norma di legge). Rimane quindi una sola eccezione vera e propria: cioè l'ipotesi di occhiali correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia.

A tale proposito gioverà ricordare le parole del legislatore: «Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere ... occhiali e lenti, soltanto su prescrizione medica, a meno che si tratti di occhiali ... correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia».

Due cose saltano subito agli occhi da questa espressione: innanzi tutto, lo scrupolo di limitare senza ombra di dubbio la deroga agli esclusivi casi di miopia e presbiopia, e ancora, il contenimento della deroga stessa, che è assai lontano dall'invadere il campo riservato ai medici oculisti.

La norma infatti si guarda bene dall'usare i termini visita, visitare, diagnosi, e simili; l'ottico può solo confezionare e vendere, restando entro i confini delle proprie mansioni normali, tipiche, fisiologiche; il di più è soltanto l'esenzione dall'obbligo di richiedere la prescrizione.

In definitiva il legislatore ha separato la miopia e la presbiopia da tutti gli altri possibili difetti visivi, in virtù di una loro particolare caratteristica, la «semplicità», che comporta notevoli riflessi sia sulla diagnosi che sulla cura.

Bisogna effettivamente riconoscere che il miope o il presbite si accorge anche senza l'aiuto di alcuna cognizione scientifica se ci vede male da lontano o da vicino, e ciò facendo ha già effettuato la diagnosi; quanto alla cura, essa consiste nella applicazione di uno strumento esterno (l'occhiale) capace di portare le immagini della realtà ad una distanza tale che anche l'organo menomato possa captarle per intero.

Pensiamo a come si svolge in pratica la seduta dall'ottico: il cliente afferma di aver bisogno di occhiali «perchè vede male da lontano»; il tecnico lo mette davanti ad un tabellone con caratteri di varie grandezze, quindi gli fa provare una serie di lenti, di diversa potenza, fino a quando non si trova quella giusta, che consente la perfetta messa a fuoco anche del carattere più piccolo.

L'attività dell'esercente è e rimane affatto manuale: la misurazione del grado di miopia o presbiopia, così effettuata, ha efficacia solo ai fini della successiva confezione e vendita degli occhiali: il legislatore, infatti, come essenza della deroga prevista a favore dell'ottico ha posto la facoltà di apprestare e vendere occhiali per miopi o presbiti «senza la prescrizione medica», non già il potere di sostituirsi al medico nel fare la prescrizione o peggio ancora la diagnosi.

E' vero che anche il medico oculista nel suo studio pone il soggetto davanti al tabellone e gli fa misurare tanti prototipi di lenti: ma ciò non rappresenta che la tappa finale di un lungo cammino, durante il quale si è esaminato a fondo l'organo nei suoi diversi aspetti anatomici e funzionali, collegando i disturbi specifici allo stato generale dell'organismo e dando, se è il caso, le opportune cure per migliorare la salute visiva insieme o attraverso una più ampia ripresa del tono fisico del soggetto.

Mattia Pascale

Dottori commercialisti

Il direttivo dell'Ordine di Palermo

L'assemblea generale degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti di Palermo e Termini Imerese ha eletto i nuovi componenti del Consiglio per il triennio 1976-1978, che risulta così composto: Nicola Colletti, presidente; Benedetto Calacione, vice presidente; Francesco Rocca, segretario; Giovanni Cusimano, tesoriere; Michele Battaglia, Vincenzo Consiglio, Giacomo Piazza, Francesco Sanfilippo e Filippo Santoro, consiglieri.

I dottori commercialisti sulle infrazioni valutarie

Rientro difficile per i capitali

Un convegno dell'Unione giovani evidenzia le difficoltà di attuazione della legge 159

Argomenti di estremo interesse all'ordine del giorno del convegno-dibattito organizzato giovedì scorso a Milano dall'Unione giovani dottori commercialisti: «svalutazione monetaria e reddito di impresa» e «la legge 159 sulle infrazioni valutarie». Dopo un saluto ai presenti del presidente Giuseppe Salvini, Antonio Ortolani, nella sua relazione, ha messo in risalto gli effetti della svalutazione monetaria sulle singole voci di bilancio e in particolar modo sul reddito di impresa.

«Atteso che il fenomeno inflazionistico è ormai divenuto cronico» ha detto Ortolani «senza che esistano idonei correttivi nella determinazione del reddito di impresa, le imprese stesse finiscono per distribuire capitale anzichè utili effettivamente e realmente conseguiti».

Dopo un breve accenno ai vari sistemi di contabilità adottati da altri Paesi colpiti dal fenomeno, la discussione ha evidenziato le relazioni fra svalutazione monetaria e indebitamento delle imprese.

Sul secondo argomento ha svolto una relazione Emilio Cocchi, coadiuvato per i risvolti penali dal giudice Giuliano Turone. In modo particolare, dopo aver ribadito che è compito del commercialista illustrare adeguatamente il contenuto della legge e consigliarne l'osservanza, i relatori si sono soffermati sulle eventuali responsabilità di carattere penale alle quali può andare incontro il libero professionista.

Fra le mancanze della legge, ha stupito il fatto che, paradossalmente, una rigorosa applicazione della norma si tradurrebbe in diversi casi in soluzioni in netto contrasto con la «ratio legis». Ad esempio, la responsabilità cui sono soggetti gli amministratori di società nel caso denuncino e facciano rientrare capitali illegalmente esportati. Stante l'attuale disciplina, infatti, gli stessi incorrerebbero nelle sanzioni penali stabilite per falso in bilancio.

L'ipotesi sopra evidenziata — hanno proseguito i relatori — configurerebbe la fattispecie di «autodenuncia del reato» in contrasto con i principi generali del diritto penale. In tal senso potrebbe essere sollevata eccezione di incostituzionalità.

Più che altro, sembra che si sia rivelata infelice la dizione della legge; da una interpretazione letterale, infatti, sembrerebbe che vengono condonate unicamente le sanzioni relative alle imposte in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto e non per esempio le sanzioni relative alle imposte eventualmente istituite successivamente. Dubbi sorgono sulla mancata previsione di una sanatoria, oltre che per le sanzioni, anche per le imposte.

La legge non ha poi previsto che possano verificarsi obbiettivi eventi ostativi al rientro del controvalore di immobili posseduti all'estero. Esistono in taluni Stati impedimenti giuridici alla vendita di immobili che consenta di far rientrare il loro controvalore. Potrebbe configurarsi in tal caso l'ipotesi di «causa di forza maggiore» che renderebbe inapplicabili le sanzioni penali previste dalla legge.

Particolare attenzione è stata poi rivolta al caso di società straniere di comodo proprietarie di beni (immobili o partecipazioni) in Italia. A questo proposito è stato auspicato che le norme vengano modificate e che venga istituito il «franco valuta» con possibilità quindi dell'intestazione diretta dei beni senza la creazione di ulteriori debiti nei confronti con l'estero.

Al fine di ottenere i maggiori benefici possibili dalla suddetta legge sarebbe però opportuno che il «franco valuta» venisse accompagnato da una esenzione di carattere fiscale inerente al trapasso dei suddetti beni.

La scadenza feriale del 19 agosto — si è detto — la scarsa pubblicità data alla legge, la mancanza di interpretazioni ufficiali complete, le carenze stesse della legge, sono tutti elementi che impongono una proroga e una modifica che permetta a tutti di regolarizzarsi in conformità delle esigenze nazionali. In tal senso — al termine dell'incontro — l'Unione giovani dottori commercialisti ha inviato formale richiesta all'Ufficio italiano cambi ed ai ministri competenti.

Conti «anonimi»: norme più chiare

Preoccupazioni per il previsto accordo italo-elvetico contro le doppie imposizioni

Presso il circolo Meneghin e Cecca si è tenuta la consueta riunione mensile della Libera associazione dottori commercialisti di Milano sul tema «Nuova disciplina delle infrazioni valutarie D.P.R. 4-3-1976 n. 31 convertito in L. 30-4-1976 n. 159».

L'interesse per l'argomento in discussione ha fatto convergere numerosi esperti; non solo dottori commercialisti ma anche notai, ragionieri ed operatori economici. Dopo un saluto di Giovanni Siano, presidente della Federladc - Federazione nazionale delle libere associazioni dottori commercialisti, Cesare Gerla ha introdotto il dibattito.

I conti correnti cosiddetti cifrati presso banche estere specialmente presso filiali in zone di lingua italiana — è stato detto nel corso della riunione — non darebbero sufficiente garanzia di anonimato, e sarebbe prevedibile in futuro un aumento delle preoccupazioni per gli «anonimi» titolari. Fra queste preoccupazioni può essere annoverato il previsto accordo fra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, che porterebbe ad un maggiore scambio di informazioni, e la conseguente possibilità che alcuni «anonimi» potrebbero subire interessate pressioni.

Le stesse preoccupazioni assillano i possessori di titoli all'estero anche se rimane da chiarire, se, in caso di rientro dei titoli in Italia, per il possesso degli stessi sia necessario o meno il deposito infruttifero, e se sia consentito il deposito presso banca italiana di titoli esteri per i quali non è prevista la possibilità di acquisto da parte di residenti.

Vivace discussione è sorta invece sulla regolarizzazione dei possessi di società in accomandita italiana da parte di società estera; anche questa posizione merita un attento esame in quanto con la riforma tributaria sono caduti i vantaggi fiscali connessi alla partecipazione di società italiane tramite società estere, ed il non regolarizzare la posizione comporta o una posizione estremamente vulnerabile, qualora il socio estero non riscuota i redditi prodotti in Italia, ovvero il dover reiterare illeciti sanzionabili penalmente, qualora il socio estero effettivamente riscuota i redditi prodotti in Italia.

Fra le soluzioni possibili si sono valutate le seguenti: agire sul capitale della società italiana con eventuale recesso del socio estero; agire sulla sede legale o amministrativa della società non residente. Sarebbe opportuno, a livello di proroga di legge di cui ormai si parla vistone l'insperato successo, prevedere la possibilità di ottenere la regolarizzazione con una procedura più semplice che consenta di ottenere il risultato garantendo l'anonimato ed esimendo da qualsiasi obbligo di dichiarazione. Il punto più oscuro della legge riguarda la regolarizzazione del possesso di immobili all'estero

Si è parlato di incostituzionalità della norma per l'impossibilità pratica di uniformarsi a quanto da essa voluto. Non si può obbligare un soggetto a far rientrare entro un anno il controvalore dell'investimento immobiliare se questi non può contrarre un mutuo né può vendere l'immobile per espresso divieto della legge locale.

Ragionieri

Nuove cariche e commissioni di lavoro

BARI — Il consiglio direttivo del Collegio dei ragionieri e periti commerciali della circoscrizione, per il prossimo triennio, risulta così composto: presidente, Michelangelo Interesse; vicepresidente, Vito Zotti; tesoriere, Giovanni Traversa; segretario, Emanuele Veneziani; consiglieri, Biagio Buonsanti, Domenico Di Battista, Vincenzo Gramegna, Matteo Solimando, Vincenzo Ugenti; revisori dei conti, Vito Mazzacane, Giuseppe Polignano, Giovanni Tritto.

Nella prima tornata del nuovo consiglio direttivo, sono stati anche nominati i componenti delle commissioni: commissione per la tenuta dell'albo: Matteo Solimando, presidente; Emanuele di Bari, e Giuseppe Signorile, componenti; commissione per la tutela della professione e vigilanza praticanti: Emanuele Veneziani, presidente; Giuliano Genchi, Francesco Martiello, componenti; commissione per la liquidazione parcelle: Vincenzo Ugenti, presidente; Savino Losapplo, Raffaele Piscitelli, componenti; commissione studi e corsi aggiornamento professionale: Vincenzo Gramegna, presidente; Alfredo Caporizzi, Vito Lacasella, componenti.

Collegi sindacali e disciplina dei sindaci supplenti

Una sentenza del Tribunale di Milano

Riteniamo utile approfondire un aspetto poco considerato del collegio sindacale e cioè la disciplina dei sindaci supplenti. Con un paragone un po' ardito si possono immaginare come le ruote di scortadelle automobili: devono essere mantenute alla pressione delle altre per poter essere impiegate nel momento di necessità.

Per quanto riguarda la nomina, il Codice Civile (art. 2397, 1° c.) stabilisce che, sia nel caso di collegio composto di tre che di cinque membri, devono essere nominati due sindaci supplenti.

Uno di questi deve essere un revisore ufficiale dei conti nelle società con capitale non inferiore ai cinquanta milioni o deve essere iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri negli altri casi. La Procura della Repubblica di Roma con circolare n. 15/75 del 21 febbraio 1976 (riportata in Guida Normativa de «Il Sole-24 Ore» n. 12/1976, pag. 186) ha richiamato l'attenzione degli uffici giudiziari sulle disposizioni in materia di collegi sindacali.

In particolare si conferma che gli «albi professionali determinati dalla legge» sono quelli di cui all'art. 1 del Rdl 24 luglio 1936 n. 1548, che specifica trattarsi degli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio ovvero nell'albo dei ragionieri. Tale rinvio è pacifico in dottrina ed è confermato in giurisprudenza.

Alcune Cancellerie delle società commerciali (come quella del Tribunale di Milano) richiedono la fotocopia del certificato di iscrizione a tali albi professionali o del decreto di nomina a revisore ufficiale dei conti. A noi sembra che dovrebbe bastare la dichiarazione di appartenenza firmata dai sindaci stessi, così come per le cause di ineleggibilità e di decadenza. Non mancano Tribunali (come quello di Firenze) che richiedono l'autentica notarile delle firme dei sindaci anche supplenti. La nomina a sindaco supplente è per molti dottori commercialisti, soprattutto giovani, l'anticamera per la introduzione nelle società.

Nelle grandi spa (soprattutto in quelle con azioni quotate in borsa) i sindaci supplenti sono talvolta incaricati di coadiuvare quelli effettivi con il risultato di conoscere la società e la sua amministrazione e di essere quindi in grado di subentrare con miglior preparazione.

La sostituzione dei sindaci effettivi in caso di morte, rinuncia o decadenza è disciplinata dall'art. 2401 cc. E' significativo ricordare che lo abbrogato Codice di Commercio (art. 183) stabiliva che, non bastando i supplenti al completamento del collegio, i sindaci rimasti avrebbero chiamato in carica persone estranee fino alla prossima assemblea ed il Dl 24 luglio 1936 (art. 4) prevedeva la facoltà degli amministratori di deferire al Tribunale la sostituzione del revisore ufficiale dei conti, presidente del collegio, qualora nessuno dei sindaci rimasti fosse appartenuto al ruolo stesso.

Il nuovo Codice ha invece ribadito il principio generale che in ogni caso la nomina dei sindaci spetta all'assemblea e, per assicuarare sempre la completa funzionalità del collegio, prevede l'automatica sostituzione dei sindaci mancanti con i supplenti, pur disponendo che essi restano in carica solo fino alla «prossima assemblea»; questa potrà essere eventualmente «straordinaria», salvo deliberare sull'argomento con la maggioranza assoluta richiesta in sede ordinaria. Se tale assemblea non provvede, i sindaci supplenti subentrati continuano a restare provvisoriamente in carica (sentenza della Corte d'Appello di Torino del 15 luglio 1943).

Il Tribunale di Milano con sentenza 16 marzo 1956 ha rilevato che «la incompletezza dell'organo di controllo nelle società per azioni si verifica solo quando venga meno la possibilità di automatica sostituzione di uno dei sindaci effettivi venuti a mancare con uno dei sindaci supplenti».

Può talvolta avvenire che un'assemblea non possa essere tenuta nella forma cosiddetta «totalitaria», prevista dall'art. 2366, 3°c., C.C. per impossibilità d'intervento di un sindaco effettivo. In questo caso lo stesso sindaco può dimettersi ed il supplente, automaticamente subentrato come effettivo, interverrà all'assemblea (che dovrà confermarlo tale o nominare un altro; riteniamo che in ogni caso egli abbia diritto a restare supplente per tutto il triennio di carica del collegio).

Quanto al compenso, le tariffe professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri parlano di «sindaco» evidentemente riferendosi al sindaco «effettivo». D'altronde la retribuzione dei sindaci supplenti non è riconosciuta nella grande maggioranza dei casi, ma potrebbe trovare fondamento considerando che, come osserva Minervini, «possono precludersi per il fatto stesso della loro nomina le possibilità di altri incarichi e comunque debbono sempre tenersi pronti a subentrare agli effettivi in caso di necessità».

I sindaci «supplenti» esistono, secondo quanto ci risulta, soltanto in Italia, e tenuto conto del numero delle spa (non si conosce quello delle srl con più di un milione di capitale), sono più di centomila.

Giorgio Moro Visconti

Concorsi ed esami

Riportiamo di seguito, in stralcio, i bandi di concorso o di esame riservati agli iscritti negli albi professionali, ai laureati o diplomati, nonchè alle varie categorie di artisti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Ministero della Pubblica Istruzione: Concorso pubblico a due posti di direttore di laboratorio, carriera direttiva, presso l'Istituto nazionale di ottica, in Firenze. Termine per la presentazione delle domande: 24 luglio 1976. Per la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente (G.U. 9 giugno).

Ministero della difesa: Concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici. Titolo di studio richiesto: diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche. Termine per la presentazione delle domande: 30 luglio 1976. (G.U. 30 giugno).

La Redoute a Roubaix

Il Presidente nella sua lettera agli azionisti informa:

Nel dicembre scorso Vi avevo dato le seguenti informazioni.

Per i primi sei mesi dell'esercizio (1° marzo-31 agosto) il fatturato tasse incluse ammontava a Mio F.F. 866,7 con una progressione dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

L'ottimo livello di attività svolto nel secondo semestre, fattosi sentire fin dagli ultimi giorni di agosto, ci ha permesso di chiudere l'esercizio con un fatturato di Mio 2.166,7 rispetto a Mio 1.765,5, in progressione del 20%.

Al 29 febbraio 1976 l'utile di esercizio ammonta a Mio F.F. 100,96 contro Mio 55,13 (+ 83 %), che dopo le varie deduzioni per imposte e tasse, stanziamenti ai diversi fondi e partecipazioni salariati dà un utile netto di Mio 35,71 superiore del 75,5% a quello dell'esercizio precedente (20,32).

VESTRO, una delle filiali nostre all'estero ha portato il suo fatturato a Mio di lire 35.400 contro 33.100 l'anno precedente (+ 6,3%).

Benchè tutti i settori della vita economica italiana e in particolare il settore della distribuzione abbiano fortemente sofferto l'anno scorso, la VESTRO ha potuto mantenere un livello di attività più che soddisfacente. L'esercizio si chiude con un utile netto di Mio 350,5 contro Mio 497,4 (— 29,6%), ma dopo uno stanziamento ai vari fondi di riserva e di ammortamenti che passa da Mio 482,9 l'anno precedente a Mio 684,7 (+ 42%). Ne risulta un margine lordo di autofinanziamento di Mio 1.035 contro Mio 980 al titolo dell'esercizio 1974/75.

I risultati consolidati del gruppo per l'esercizio ammontano a Mio F.F. 2.533,25 contro 2.145,17 (+ 18 %).

L'utile di esercizio ammonta a Mio 113,08 contro Mio 66,78 (+ 65%).

In quanto all'utile netto consolidato, incrementato del 39% ammonta a Mio 39,78 contro Mio 28,71 l'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima assemblea generale di distribuire ad ognuna delle 923.619 azioni componenti il capitale sociale un dividendo netto di F.F. 15. Tenendo conto dell'imposta già pagata al Tesoro (7,50) il totale del reddito per azione ammonta a F.F. 22,50 che verrà proposto contro F.F. 18,00 dell'anno scorso (+ 25%).

Avvocati

Rinnovato il consiglio dell'Ordine di Roma

Il rinnovato consiglio dello Ordine degli avvocati e procuratori di Roma per il biennio 1976-1977 nella sua prima riunione ha proceduto alla nomina del presidente, del segretario e del tesoriere, confermando in tali cariche rispettivamente Carlo Fornario, Edoardo Pontecorvo e Aldo Pannain.

Il consiglio ha rivolto un indirizzo di omaggio al Presidente della Repubblica chiedendo udienza anche per prospettare i più urgenti problemi dell'edilizia giudiziaria della capitale.

VENDONSI

ANCHE FRAZIONATAMENTE IMMOBILI LIBERI SUBITO
COSTITUITI DA CAPANNONI ATTREZZATI,
UFFICI E TERRENI EDIFICABILI VICINANZE
SVINCOLO AUTOSTRADA BUSTO ARSIZIO
LOTTI MINIMI EDIFICATI MQ. 1500

TELEFONARE: MILANO 46 87 47 - 46 97 283 - 99 88 605

Opinioni

Hanno un valore i titoli di studio?

Colgo lo spunto offertomi da Modesto Bertolli, presidente del Collegio dei ragionieri di Milano, per precisare che lo scopo dell'articolo «Il contributo dei tecnici all'economia delle imprese» pubblicato su «Il Sole-24 Ore» dell'8 giugno scorso non era quello di creare o sollevare problemi con la categoria consorella, ma visto che è così che è stato interpretato ritengo opportuno precisare alcuni concetti.

La preparazione teorica del dottore commercialista a livello formativo è indubbiamente in linea di principio superiore a quella del ragioniere (si parla ovviamente in generale) in quanto in caso contrario non si saprebbe che significato dare al corso di laurea in economia e commercio che vede, dopo il superamento di più di trenta esami, l'assegnazione di un titolo che sin dalla sua origine è sempre stato giudicato per legge a livello superiore a quello del diploma.

Non voglio con questo dire che senz'altro in tutti i casi un dottore commercialista sia più qualificato di un ragioniere professionista dal punto di vista delle conoscenze tecniche in quanto nulla impedisce al ragioniere di essere un autodidatta e di raggiungere livelli di conoscenza più vasti ed approfonditi di quelli di un dottore commercialista.

Dal punto di vista dell'applicazione pratica può esistere una presunzione nel fatto che pur essendo le richieste di interventi del commercialista e del ragioniere ubicate sulla stessa materia, in linea di principio proprio per l'attuale differenziazione di titolo di studio ci si dovrebbe rivolgere al dottore commercialista richiedendo prestazioni più specifiche per le conoscenze di matematica, di statistica e di logica economica che non trovano accoglimento nel piano di studi del ragioniere, ma che sono proprie del procedimento di formazione del laureato in economia e commercio.

Non si tratta di voler avanzare presunzioni di classe ma semplicemente di constatare una realtà che non può vedere assimilato il titolo di studio laurea al titolo di studio diploma in una osservazione di carattere generale.

Non è poi mancanza di umiltà il «non sentirsi piccini di fronte ai complessi problemi». E' proprio con il «sentirsi piccini» che si dichiara di essere in difficoltà a risolvere professionalmente i problemi in questione.

Se le categorie professionali che nell'ambiente economico dovrebbero essere le più preparate allo scopo dimostrano la loro incapacità, viene fatto di chiedersi come un paese possa risolvere le proprie difficoltà rivolgendosi a quelle classi che nella struttura sociale del paese dovrebbero essere state addestrate esattamente a tale fine. Sarebbe come dire che in Italia vi sono dei tecnici dichiarati che non sono tali ed a questo punto, considerata la pretesa equiparazione, ne deriva certo che tutte le categorie consorelle ne sono egualmente coinvolte.

Franco Pontani

Formulazioni di standards per i bilanci certificati

Una proposta del Collegio ragionieri di Milano

Il collegio ragionieri di Milano nel quadro di sviluppo del suo programma ha inserito quale materia di studio al corso praticanti la revisione e certificazione dei bilanci, che sarà anche materia d'esame.

L'introduzione della legge 216 e del D.P.R. 136 non hanno trovato del tutto impreparata la categoria dei ragionieri liberi professionisti che già da anni ha creato un suo istituto di revisione che conta quasi 1500 soci interessanti l'intero territorio nazionale.

E' per portare il suo contributo alla soluzione di un così vasto e delicato problema che il collegio di Milano ha istituito una apposita commissione: «Revisione e certificazione» composta da elementi qualificati nel settore specifico con il compito di avviare, con l'allestimento di corsi di specializzazione, alla revisione e certificazione, coloro che intendessero avviare la carriera professionale in quel settore.

Ma più vasti ed importanti problemi la commissione deve risolvere: basterà ricordare la serie di iniziative da intraprendere per superare la diffidenza degli imprenditori nel fare conoscere la consistenza patrimoniale delle loro aziende senza il timore di negative ripercussioni; di predisporre gli standards dei principi contabili previsti dalla legge istitutiva da applicare universalmente con il beneplacito di tutte le categorie interessate; di uniformare detti principi a quelli in vigore già da tempo negli altri Paesi ove la revisione e certificazione è una realtà operante da lustri; di sensibilizzare oltre che le categorie interessate, l'intera pubblica opinione.

Nei Paesi più avanzati in questo settore esistono d'altro campo da tempo organismi appositi per lo studio di questo problema (l'Uec, Union expert contable, in Francia; la Fabs negli Usa; la Assc in Gran Bretagna che operano nei singoli Paesi coordinati poi tra loro dalla Iasc, International acconting standards committee).

Gli scopi dell'iniziativa sono appunto la formulazione di standards fondamentali nella presentazione dei bilanci certificati: fare accettare a tutti i partecipanti gli standards emanati dal comitato; divulgazione degli standards e loro imposizione ai governi dei Paesi partecipanti perché siano universalmente adottati; impegno dei revisori per la loro sistematica adozione con applicazione di provvedimenti disciplinari verso i trasgressori da parte delle categorie alle quali i revisori appartengono tanto per citarne alcuni tra i più importanti.

Il collegio di Milano conscio della complessità del problema ha lanciato al convegno Helios, temutosi a Milano giorni fa, a tutte le categorie ed organismi interessati, l'invito alla formazione di una commissione per la predisposizione degli standards fondamentali da adottare per la presentazione dei bilanci certificati e con tutti gli scopi già in uso negli altri Paesi europei ed extra europei.

La commissione, che potrebbe essere presieduta dalla Consob, dovrebbe avere anche il compito di tenere costanti rapporti con organismi similari stranieri per lo scambio di studi ed esperienze.

Ingegneri

Il direttivo dell'Ordine di Alessandria

Si è svolta recentemente l'assemblea degli ingegneri iscritti all'Albo della provincia di Alessandria, per l'elezione del consiglio, per il biennio 1976-77.

Sono risultati eletti gli ingegneri: Luigi Pattarelli, Vincenzo Rossi, Domenico Corte, Carlo Zambruno, Gianmario Bolloli, Carlo Pollarolo, Bruno Celoria.

Il nuovo consiglio ha quindi confermato per il decimo biennio consecutivo nella carica di presidente e di segretario rispettivamente Luigi Pattarelli di Tortona e Vincenzo Rossi di Alessandria. Tesoriere è stato nominato Carlo Zambruno di Alessandria.

A cura di
Elio Marsano

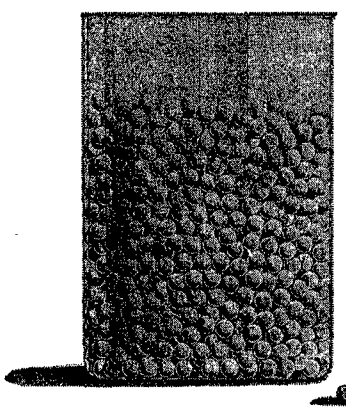

dal 1957 ad oggi abbiamo risolto 742.500 problemi di automazione elettronica

ora siamo sicuri di poter risolvere anche il vostro.

Non c'è problema di automazione, gestione e strumentazione che non abbia soluzioni elettroniche. Tutto sta nel trovare qualcuno capace di scoprirle e metterle in pratica. Quel qualcuno potremmo essere noi. Ci chiamiamo SEPA. In 19 anni non abbiamo mai lasciato cadere un solo problema. E mai mancato una soluzione. Il motivo è semplice. I sistemi che forniamo sono di nostra produzione. Li progettiamo e li realizziamo in ogni loro parte. Li installiamo e li assistiamo a tutti i livelli. E, anche a distanza di tempo, li adattiamo facilmente ad ogni nuova esigenza. Con una struttura operativa di questo genere è chiaro che le soluzioni non ci fanno attendere. Soluzioni centrate, ottimali. Soluzioni a misura di utente. Insomma, proprio quelle che vi occorrono. E che siamo pronti a darvi.

Società di Elettronica per l'Automazione S.p.A.
Lungo Stura Lazio 45 - 10156 Torino (Italy)
Tel. (011) 262.2209 / 3333 - Telex: 21527 Sepa

SEPA
Elettronica a misura di utente